

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2013612** Data:

03.10.2012

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **Sottoscrizione schede contabili**

Allegato: **1. Dichiarazione**

SOTTOSCRIZIONE SCHEDE CONTABILI

Gentile Associato,

segnaliamo che la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2250 del 14 febbraio 2003, ha affermato che la mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore delle schede contabili, e cioè delle schede su cui vengono stampati i conti di mastro (cosiddetti "mastrini"), **rappresenta una violazione sostanziale delle norme tributarie** che comporta la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di procedere all'accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del D.P.R. 600/73.

La dottrina, unanimemente, ha criticato in maniera molto significativa detta Sentenza giudicandola un "incidente". Dette critiche sono condivise dallo scrivente Studio che, però, non può esimersi dal dovere di informare le Agenzie circa tale orientamento giurisprudenziale.

Ne consegue che lo Studio ritiene necessario consigliare **la sottoscrizione** (da parte del legale rappresentante della società e da parte del titolare della ditta individuale), anche in sigla, di tutte le **schede contabili**; qualora il mastro risulti essere composto da più pagine, lo Studio consiglia di provvedere alla sottoscrizione almeno dell'ultima pagina, al 31 dicembre di ogni anno, ove compare il saldo contabile.

Alcuni **orientamenti dottrinali** recenti consigliano, in alternativa a quanto sopra indicato, di redigere una apposita **dichiarazione**, come da allegato 1), riportato in calce alla presente circolare, da **conservare unitamente alle schede contabili**.

Lo Studio ha ritenuto doveroso indicare anche tale orientamento pur nella convinzione che lo stesso, a tutt'oggi, non sia corretto non essendo coerente con quanto affermato dalla Sentenza sopra richiamata.

E' comunque evidente che, soprattutto nell'ipotesi in cui ci fosse un alto numero di schede contabili da sottoscrivere, la dichiarazione allegata potrebbe rappresentare un elemento da utilizzarsi comunque a favore del contribuente in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo, poiché siamo a conoscenza del fatto che in caso di verifica, l'Amministrazione Finanziaria procede al controllo delle schede contabili relative agli anni precedenti, lo Studio consiglia di procedere alla sottoscrizione delle schede (o, in alternativa, pur con le problematiche evidenziate, alla sottoscrizione della apposita dichiarazione) a far data dall'esercizio 2000, qualora il contribuente non vi avesse già provveduto.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it